

PROVINCIA DI RAVENNA



REGOLAMENTO N. 65

PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, DI STUDIO, DI RICERCA E DI CONSULENZA.

Approvato con delibera di G.P. n. 238 del 21 maggio 2008
Modificato con delibera di G.P. n. 463 del 15 ottobre 2008
Modificato con delibera di G.P. n. 34 del 4 febbraio 2009
Modificato con delibera di G.P. n. 374 del 19 dicembre 2012
Modificato con delibera di G. P. n. 4 del 15 gennaio 2014
Modificato con delibera di G.P. n. 230 del 22 ottobre 2014
Modificato con delibera di G.P. n. 11 del 28 gennaio 2015
Modificato con delibera di G.P. n. 114 dell'8 luglio 2015

Indice

Art. 1 - Principi e ambito di applicazione

Art. 1 bis - Incarichi per difesa legale e notarili

Art. 2 - Presupposti e requisiti per il conferimento degli incarichi

Art. 3 - Criteri e modalità di conferimento

Art. 4 - Conferimento di incarichi mediante procedure comparative

Art. 5 - Conferimento di incarichi senza procedure comparative

Art. 6 - Individuazione dell'incaricato e stipula del contratto

Art. 7 - Corrispettivo

Art. 8 - Pubblicizzazione degli incarichi

Art. 9 - Disposizioni finali

ART. 1 - Principi e ambito di applicazione.

1. La Provincia di Ravenna attua i propri compiti con la propria organizzazione ed il proprio personale dipendente.
2. Per esigenze cui non può far fronte con personale dipendente, la Provincia può ricorrere a temporanei incarichi esterni.
3. Il presente regolamento disciplina il conferimento di incarichi individuali di collaborazione, di studio, di ricerca, di consulenza mediante contratti di prestazione d'opera o d'opera intellettuale di cui agli articoli 2222 – 2238 e ss. del codice civile, nella forma del contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa.
4. Fermo restando il rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, sono esclusi dalle presenti disposizioni:
 - a) gli incarichi professionali conferiti ai sensi del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e successivi atti normativi attuativi, per l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere;
 - b) gli incarichi relativi ai componenti degli organismi di controllo interno e del nucleo di valutazione;
 - c) gli incarichi di revisione economico finanziaria disciplinati dagli articoli 234 ss. del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii..

ART. 1 bis - Incarichi per difesa legale e notarili

Fermo restando il rispetto dei principi di cui sopra, gli incarichi professionali conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'Ente o per le relative domiciliazioni, nonché quelli inerenti attività notarili vengono conferiti previo esperimento di avviso pubblico rivolto alla generalità degli interessati, da pubblicarsi sul sito ufficiale dell'Ente alla voce "Avvisi pubblici e Incarichi".

L'individuazione del professionista è effettuata tenuto conto dei seguenti criteri:

- specializzazioni per materia/maggior esperienza nell'ambito richiesto dichiarate/a nei curricula;
- minor corrispettivo (diritti, onorari e spese) richiesto in relazione all'incarico da conferire;
- consequenzialità e complementarità con altri incarichi aventi lo stesso oggetto;
- foro di competenza per la causa/distretto notarile di competenza.

ART. 2 - Presupposti e requisiti per il conferimento degli incarichi.

1. Gli incarichi di cui all'art. 1 precedente, sulla base del programma approvato dal Consiglio Provinciale, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 42, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e all'art. 3, comma 55, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 come modificato dall'art. 46, comma 2, del D.L. 25 giugno 2008, n. 122, convertito con modifiche dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, sono conferiti ad esperti in possesso

- di diploma magistrale di laurea in materie o con indirizzo attinenti all'ambito della prestazione da conferire;

- di laurea triennale purchè in possesso di specializzazione acquisita attraverso percorsi didattici universitari completi e definiti formalmente dai rispettivi ordinamenti finalizzati alla specializzazione richiesta;
- di titolo di studio equiparato al corrispondente titolo italiano necessario ai fini dell'ammissione al pubblico impiego;

che abbiano maturato un'appropriata esperienza professionale almeno annuale nelle materie oggetto di incarico.

2. Gli incarichi di collaborazione, studio ricerca e consulenza possono essere conferiti nel rispetto di quanto disposto al comma 1, ed entro il limite di spesa stabilito in bilancio ai sensi dell'art. 46, commi 2 e 3, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, qualora e purchè:

- a) l'oggetto della prestazione corrisponda alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati, risulti coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione, che la soluzione delle problematiche richieda conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale dipendente e conseguentemente implichi conoscenze specifiche non riscontrabili nell'apparato amministrativo;
- b) l'incarico stesso non implichi uno svolgimento di attività continuativa, bensì la soluzione di specifiche problematiche già individuate al momento del conferimento dell'incarico del quale debbono costituire l'oggetto espresso;
- c) l'incarico si caratterizzi per la specificità e la temporaneità, dovendosi, altresì, dimostrare l'impossibilità di adeguato assolvimento dell'incarico da parte delle strutture dell'ente per mancanza di personale idoneo;
- d) l'incarico non rappresenti uno strumento per ampliare surrettiziamente compiti istituzionali e ruoli organici dell'ente al di fuori di quanto consentito dalla legge;
- e) il compenso connesso all'incarico sia proporzionato all'attività svolta e non liquidato in maniera forfettaria;
- f) l'atto di conferimento sia adeguatamente motivato al fine di consentire l'accertamento della sussistenza dei requisiti previsti;
- g) l'organizzazione dell'amministrazione sia comunque caratterizzata dal rispetto dei principi di razionalizzazione (senza duplicazione di funzioni e senza sovrapposizione dell'incarico all'attività ed alla gestione amministrativa), dalla migliore possibile utilizzazione e flessibilità delle risorse umane, nonché per l'economicità, trasparenza ed efficacia dell'azione amministrativa e per il prioritario impiego delle risorse umane già esistenti all'interno dell'apparato;
- h) l'incarico non sia generico o indeterminato, al fine di evitare un evidente accrescimento delle competenze e degli organici dell'ente, e deve presupporre la previa ricognizione e certificazione dell'assenza effettiva nei ruoli organici delle specifiche professionalità richieste;
- i) i criteri di conferimento non siano generici, in tal modo non consentendo un controllo sulla legittimità dell'esercizio dell'attività amministrativa di attribuzione degli incarichi.

3. Qualora si tratti di dipendente di una pubblica amministrazione, ai sensi dell'art.1, comma.2, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii, quest'ultimo deve essere munito di autorizzazione rilasciata

dall'amministrazione di competenza oppure deve impegnarsi a produrla ai fini dell'affidamento definitivo, a pena di esclusione.

4. In ogni caso gli aspiranti incaricati devono non essere stati soggetti a valutazione negativa e/o a penali nell'esecuzione di precedenti incarichi di qualsiasi tipo svolto presso la Provincia di Ravenna

5. Fermo restando quanto disposto dai precedenti commi 2 e 3, si prescinde dai requisiti di cui al comma 1, nei seguenti casi:

- stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi;
- stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali.

Art. 3 - Criteri e modalità di conferimento.

1. Salvo quanto previsto all'art. 5, gli incarichi sono conferiti con le procedure comparative di cui all'art. 4. Gli importi pari o superiori alle soglie comunitarie sono conferiti nel rispetto della normative nazionali di recepimento delle relative direttive.

2. Il dirigente, con apposito provvedimento di avvio della procedura comparativa:

- motiva la necessità dell'incarico e da atto dell'esito della ricognizione di cui al precedente art. 2, comma 2, lett. h);
- definisce le caratteristiche che l'incaricato deve possedere, i titoli di studio, nonché le eventuali abilitazioni e/o iscrizioni in albi professionali ed esperienze professionali richieste e ogni altro elemento ritenuto utile o necessario;
- approva, contestualmente, un avviso di selezione indicante: l'oggetto, il contenuto dell'incarico e la durata della prestazione richiesta, il tipo di rapporto, il corrispettivo proposto, le modalità specifiche di esecuzione, di adempimento delle prestazioni e delle necessarie verifiche, i titoli, i requisiti professionali e le esperienze richiesti, nonché i termini e le modalità di presentazione in plico chiuso delle manifestazioni di interesse corredate da curriculum.

3. L'avviso di selezione di cui al comma 2, lett. c), indica anche i criteri e le modalità della comparazione, nonché i relativi parametri ponderali e punteggi, con riferimento:

- a) alle abilità ed all'esperienza professionale maturate in attività afferenti o similari rispetto a quelle dell'incarico da conferire, anche con riguardo a quelle maturate presso l'ente;
- b) alle caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta, desunte dall'illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
- c) alla riduzione della tempistica di realizzazione delle attività;
- d) al ribasso del compenso offerto rispetto a quello preso come base di riferimento dall'amministrazione;
- e) ad altri eventuali elementi in relazione alla peculiarità dell'incarico.

4. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea oppure loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, purchè titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente oppure cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
- b) avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
- c) indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela;
- d) dell'interesse nazionale;
- e) godere dei diritti civili e politici;
- f) non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- g) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- h) non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità o incompatibilità di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
- i) essere in possesso del requisito di particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta, salvo quanto disposto al precedente art. 2, comma 4;
- j) non essere collocati in quiescenza rispetto a incarichi di studio e consulenza, salvo che i medesimi siano conferiti a titolo gratuito, dietro il mero rimborso delle spese e per una durata non superiore ad un anno, non prorogabile nè rinnovabile, ai sensi dell'art. 5, comma 9, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni in L. 11 agosto 2014, n. 114.

5. L'avviso di selezione è pubblicato, per almeno giorni 15 consecutivi, all'albo pretorio e sul sito web istituzionale della Provincia, fatta salva la facoltà, in relazione alla particolare natura della professionalità richiesta, di ricorrere ad ulteriori forme di pubblicità.

Art. 4 - Conferimento di incarichi mediante procedure comparative.

1 Per la valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute a seguito dell'avviso di cui all'art. 3, comma 2, il dirigente nomina apposita commissione. La commissione è composta dal dirigente che la presiede e da altri due componenti, di cui uno con funzioni di segretario verbalizzante.

2. La commissione, in seduta riservata, individua i candidati che presentano le professionalità maggiormente corrispondenti all'attività oggetto dell'incarico e ne compara le proposte con i criteri di cui all'art. 3, comma 3. Può, altresì, ammetterli ad un colloquio, da svolgersi in seduta pubblica, al fine di meglio vagliarne le competenze, se ed in quanto previsto nell'avviso di cui all'art. 3, comma 3.

3. Ai fini di cui comma 2, la commissione, prima di esaminare i curricula e di comparare le proposte, attribuisce, secondo la previsione in atti dell'avviso di cui al precedente art. 4, comma 3, il peso specifico, espresso in punti, di ciascuno degli elementi di cui al richiamato art. 3, comma 3. Quindi, per ciascun curriculum dei candidati individuati si sensi del comma 2, elabora un giudizio sintetico e lo

traduce in un punteggio. Attribuisce i rimanenti punti agli altri elementi dell'offerta e stila una graduatoria finale cui potersi attingere per incarichi simili nel corso dell'anno della sua approvazione.

4. In presenza di offerte economiche che appaiano anomale, il dirigente chiede per iscritto le giustificazioni ritenute necessarie e assegna un termine non inferiore a dieci giorni per la loro presentazione.

Art. 5 - Conferimento di incarichi senza procedure comparative

1. La Provincia di Ravenna può conferire incarichi, in via diretta, senza esperimento di procedure comparative e comunque nel rispetto dei principi di trasparenza, buon andamento ed economicità, quando ricorrano i seguenti presupposti:

- a) sia andata deserta o sia stata infruttuosa la selezione di cui al precedente art. 3. In ogni caso le condizioni previste dall'avviso di selezione non possono essere sostanzialmente modificate;
- b) per prestazioni specialistiche non comparabili quanto alla natura dell'attività richiesta, previa dimostrazione della necessità di acquisizione della prestazione medesima;
- c) incarichi relativi a programmi o progetti finalizzati o cofinanziati da altre Amministrazioni pubbliche o dall'Unione Europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche non imputabili all'Ente, tali da non rendere possibile l'espletamento delle procedure comparative di selezione.

2. Ai fini del presente articolo il dirigente deve dichiarare, comunque ed espressamente, la congruità del corrispettivo pattuito secondo le indicazioni dell'art. 7, comma 1.

Art. 6 - Individuazione dell'incaricato e stipula del contratto.

1. Il dirigente approva le risultanze della procedura comparativa e lo schema di contratto, e individua nel soggetto, che consegue il punteggio complessivamente più elevato, quello cui conferire l'incarico.

2. Il contratto, per il quale non sono consentiti né proroga né rinnovo, è stipulato per iscritto fra le parti interessate in una delle forme previste all'art. 1, comma 3, e contiene i seguenti elementi:

- generalità del contraente e, qualora si tratti di dipendente di una pubblica amministrazione, di cui all'art.1, comma.2, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i, l'indicazione di aver acquisito l'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza indicando anche gli estremi del documento;
- natura dell'incarico reso in forma di contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale o di collaborazione coordinata e continuativa;
- termine di esecuzione della prestazione e/o di durata dell'incarico, che si risolve automaticamente alla scadenza indicata, senza obbligo di preavviso;
- luogo in cui viene svolta la collaborazione/prestazione;
- oggetto della prestazione professionale;
- modalità specifiche di esecuzione, di adempimento delle prestazioni e delle necessarie verifiche;
- profili inerenti la proprietà dei risultati nel caso di incarichi professionali;

- responsabilità dell'incaricato in relazione alla realizzazione delle attività;
- ammontare del corrispettivo e gli eventuali rimborsi spese nonché i termini e le modalità per la relativa liquidazione;
- determinazione delle penali pecuniarie e le modalità della loro applicazione, salvo comunque il risarcimento dei maggiori danni;
- definizione dei casi di recesso e risoluzione contrattuale per inadempimento;
- foro competente in caso di controversie.

3. Il dirigente verifica il corretto svolgimento dell'incarico e ne accerta, altresì, il buon esito mediante riscontro delle attività svolte e dei risultati ottenuti, adeguatamente documentati per iscritto.

4. Qualora le prestazioni fornite risultino non soddisfacenti, il dirigente richiede all'incaricato di integrarle entro un termine stabilito, comunque non superiore a sessanta giorni, oppure, sulla base della esatta quantificazione delle attività prestate, propone la liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito. Resta salva la facoltà di risolvere il contratto qualora, i risultati delle prestazioni fornite dall'incaricato non risultino conformi a quanto richiesto sulla base del contratto ovvero siano del tutto insoddisfacenti.

5. L'amministrazione e l'incaricato curano, per i rispettivi ambiti d'obbligo, gli adempimenti previdenziali assicurativi e professionali inerenti alla formalizzazione del rapporto. L'incaricato, in particolare, prima della stipula del contratto, predispone quanto occorrente per la corretta applicazione delle aliquote previdenziali e fiscali.

Art. 7 - Corrispettivo.

1. Il corrispettivo della prestazione è stabilito in proporzione alla quantità e qualità dell'attività da svolgere e alle utilità conseguite dall'amministrazione, tenuto conto dell'utilizzazione o meno da parte dell'incaricato di mezzi e strumenti propri e degli oneri fiscali, previdenziali e assicurativi a carico dell'ente e/o dell'incaricato, facendo anche riferimento ai valori remunerativi di mercato o, in assenza di questi, ai compensi corrisposti dall'ente per prestazioni riconducibili a quelle oggetto del contratto, e ricorrendo, ove occorra, alle retribuzioni previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dell'ente.

2. Il contratto stabilisce le modalità e la tempistica di liquidazione del corrispettivo.

3. Per quanto riguarda i conferimenti di incarichi a dipendenti pubblici di altre amministrazioni, entro 15 giorni dall'erogazione del compenso, il dirigente che ha conferito l'incarico comunica all'amministrazione di appartenenza dell'incaricato l'ammontare del/dei compenso/i erogato/i.

Art. 8 - Pubblicizzazione degli incarichi.

1. Il servizio segreteria generale, salvo quanto previsto dall'art. 53, comma 13, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, cura la comunicazione semestrale al Dipartimento della Funzione Pubblica dell'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di collaborazione, consulenza, studio, ricerca, per l'Anagrafe delle prestazioni, ai sensi del presente regolamento.

2. Il dirigente del settore interessato / responsabile del procedimento, fermo quanto disposto dall'art. 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, entro 15 giorni dall'adozione del provvedimento di affidamento dell'incarico, provvede alla pubblicazione nel sito web istituzionale dell'esito della procedura di affidamento di incarico dal quale si evincono almeno: i soggetti percettori; la ragione dell'incarico e l'ammontare del compenso. Tale esito deve rimanere pubblicato per tutta la durata dell'incarico e, comunque, per tutto l'anno solare in cui l'atto dirigenziale è stato adottato.

3. Ciascun dirigente del settore interessato / responsabile del procedimento, nel momento in cui conferisce un incarico professionale di collaborazione e consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo, per i quali sia o meno previsto un compenso, deve renderlo noto:

- mediante la pubblicazione dell'esito sul sito web istituzionale;
- mediante comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D. Lgs. n. 165/2001;
- mediante pubblicazione sul sito internet provinciale nella sezione "*AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE/Consulenti e Collaboratori*", entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione del medesimo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i., fermo restando gli obblighi di comunicazione ivi richiamati costituiscono condizione di efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi.

4. Il dirigente che ha conferito l'incarico, lo comunica al Settore personale affinché quest'ultimo provveda a notificare, al competente centro per l'impiego, l'instaurazione dei rapporti di lavoro autonomo nella forma della prestazione occasionale e della collaborazione coordinata e continuativa entro il giorno antecedente ad essa mediante documentazione avente data certa di comunicazione.

5. Le sanzioni conseguenti la mancata o ritardata comunicazione preventiva di cui al precedente comma, restano a carico del Dirigente procedente, fatte salve le connesse eventuali responsabilità erariali.

6. Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione di cui al precedente comma, le attività rientranti nell'esercizio di una professione intellettuale, per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali e/o le attività lavorative di tipo autonomo esercitate in forma imprenditoriale;

Art. 9 - Disposizioni finali.

1. Le disposizioni del presente regolamento si estendono, in quanto applicabili e per quanto non diversamente disciplinato da altri specifici regolamenti, ai soggetti e a qualsivoglia altro organismo il cui ordinamento e il cui funzionamento debbano, per legge, essere disciplinati dallo statuto e dai regolamenti della Provincia.

2. Il conferimento dell'incarico in violazione del presente regolamento o delle vigenti norme in materia costituisce comportamento illecito, con conseguente responsabilità amministrativa del dirigente che abbia commesso la violazione, impregiudicati gli effetti sul piano della responsabilità disciplinare ed erariale, qualora ne ricorrano gli estremi.

3. Fermo restando le responsabilità di cui al precedente comma, nel caso in cui il dirigente competente / responsabile del procedimento ometta gli adempimenti previsti agli articoli 7, comma 3 e 8, comma *2bis* non può conferire nuovi incarichi fino a quando non vi adempie.

4. Qualora l'incarico venga conferito ad un dipendente di altra pubblica amministrazione, di cui all'art. 2, comma 1 del D.Lgs n. 165/2001 s.m.i, senza che il dirigente competente/responsabile del

procedimento, abbia acquisito idonea autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza del dipendente pubblico incaricato, il dirigente competente / responsabile del procedimento incorerà in una infrazione disciplinare e il relativo provvedimento è nullo di diritto.

5. I principi di cui al presente regolamento costituiscono linee guida per la definizione dei criteri e delle modalità per l'affidamento degli incarichi da parte delle società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica o di controllo, ai sensi dell'art. 18, commi 1 e 2, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133.

6. Il presente regolamento abroga ogni altra precedente disposizione regolamentare in materia di conferimento di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca, di consulenza confliggente con le norme in esso contenute.

7. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme tempo per tempo vigenti che disciplinano la materia oggetto del medesimo.